



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA

Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del 04/11/2021 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

con motivazione contestuale

ex art. 429 c.p.c. e art. 221, co. 6 e 7, d.l. 34/2020

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 598/2021 RG avente ad oggetto: " Licenziamento individuale per giust. motivo soggettivo "

TRA

... rappresentata e difesa dagli Avvocati PAMPALONI FEDERICO e FERRERO MARCO ed elettivamente domiciliata come in ricorso (Indirizzo Telematico),

- ricorrente

E

GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI – S.p.A. (in breve G.S.A. S.P.A.) in persona del legale rappresentate pro tempore – rappresentata e difesa dall'Avvocato BOSDACHIN ALBERTO ed elettivamente domiciliata in VIA S. FRANCESCO 14/1 34133 TRIESTE,

-resistente

ED ALTRESI'

C.I.V.I.S. CENTRO ITALIANO DI VIGILANZA INTERNA E STRADALE S.P.A. in persona del legale rappresentate pro tempore - rappresentata e difesa dagli Avvocati MORO CLAUDIO e MORO EZIO ed elettivamente domiciliata come in memoria di costituzione,

-resistente

ED INOLTRE

SICURITALIA IVRI - S.P.A. (in breve SICURITALIA - S.P.A.), in persona del legale rappresentate pro tempore - rappresentata e difesa dagli Avvocati MORO CLAUDIO e MORO EZIO ed elettivamente domiciliata come in memoria di costituzione,

-resistente

IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso depositato in data 7/4/2021 la ricorrente, come sopra in epigrafe indicata e difesa, ha dedotto di essere stata assunta in data 1/3/2016 da GSA S.p.A. con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, qualifica di operaia, inquadrata nel 2° livello



CCNL Multiservizi per svolgere attività di addetta alla portineria presso le sedi del Consiglio Regionale Veneto site nel comune di Venezia, servizio nel quale era impiegata sin dal 1/12/2006 alle dipendenze di altre appaltatrici; di aver ricevuto in data 21/9/2020, raccomandata data 17/9/2020, con la quale la GSA le comunicava la cessazione dell'appalto in data 30/9/2020, di aver avviato la procedura prevista dall'art. 4 CCNL per il riassorbimento del personale e che il suo rapporto sarebbe cessato al rientro dal congedo di maternità (ciò dal 21/11/2020); di non essere stata riassunta né da Sicuritalia né da Civis.

Conclude chiedendo: Nel merito

1. Accertarsi e dichiararsi il diritto della signora [redacted] ad essere assunta alle dipendenze di Civis S.p.s. e/o Sicuritalia S.p.a. o di altra Società o Ditta che risulterà esservi tenuta, con decorrenza dalla data di rientro dal periodo di congedo per maternità (21.11.2020) sulla base di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full time come addetta alla portineria, o ad altra mansione equivalente, inquadrata nel 2° livello di cui al CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizie e servizi integrati – multi servizi, o altro livello ad esso equivalente in base all'eventuale diverso CCNL applicato, nell'appalto da svolgersi presso il Consiglio Regionale Veneto o, in alternativa, nell'ambito della complessiva attività di impresa delle società subentranti, e per l'effetto condannarsi le resistenti, o quella che risulterà esservi tenuta all'esito del giudizio, al risarcimento del danno subito dalla ricorrente quantificabile nelle retribuzioni perdute dalla data di messa in mora (19.11.2020) all'effettivo ripristino del rapporto di lavoro.

2. Accertarsi e dichiararsi la nullità e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia e, comunque, l'invalidità del licenziamento comunicato da Gruppo Servizi Associati S.p.a. alla signora [redacted].

con lettera raccomandata del 17.09.2020, per violazione della normativa emergenziale di cui in narrativa, e condannarsi la stessa società alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro e al risarcimento del danno pari a un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali, così come previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 23/2015, o nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;

3. Accertarsi e dichiararsi l'illegittimità e/o invalidità e/o inefficacia del recesso comunicato da Gruppo Servizi Associati S.p.a. alla signora [redacted] con lettera raccomandata del 17.09.2020 per gli altri motivi di cui al ricorso, e condannarsi la stessa società al risarcimento del danno nella misura massima prevista dal combinato disposto degli articoli 3, comma 1, e 7 del D. Lgs. n. 23/2015 o in quella diversa che il Giudice dovesse ritenere, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.



4. Con vittoria delle spese di lite, rimborso spese generali 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore degli scriventi avvocati che si dichiarano antistatari;"

Si sono costituiti G.S.A. S.P.A., C.I.V.I.S. CENTRO ITALIANO DI VIGILANZA INTERNA E STRADALE S.P.A. e SICURITALIA IVRI - S.P.A. chiedendo il rigetto del ricorso.

La causa è stata istruita documentalmente e viene all'odierna udienza ex art. 221, co. 6 e 7, d.l. 34/20, discussa e decisa.

*** **

1. Deve preliminarmente rilevarsi che non vi è alcuna indeterminatezza nella formulazione del ricorso: le domande seppur numerate in sequenza sono evidentemente alternative, poiché la ricorrente può essere che dipendente dell'una o dell'altra convenuta.

2. A norma dell'art. 46, comma 1, d.l. 18 del 17/3/2020, come convertito dalla legge 27 del 24/4/2020, e poi modificato dal d.l. 34/2020 " 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto [17/3/2020] l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e' precluso per cinque mesi e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604. Sono altresì sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604"; in virtù di tale disposizione dunque erano vietati i licenziamenti per g.m.o. sino al 17/8/2021.

3. Con il successivo art. 14 del d.l. 104 del 14/8/2020 (entrato in vigore il 15/8/2020) convertito con modificazioni dalla legge 126 del 13/10/2020 si è previsto che " 1. Ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all'articolo 1 ovvero dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 del presente decreto resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto. 2. Alle condizioni di cui al comma 1, resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e



restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge. 3. Le preclusioni e le sospensioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, *nei casi* in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo **2112 del codice civile**, o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso".

4. Per quanto d'interesse, con l'art. 12, commi 9, 10 e 11, d.l. 137 del 28/10/2020, convertito con legge 176 del 18/12/2020 si è ulteriormente previsto " 9. Fino al 31 gennaio 2021 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto. 10. Fino alla stessa data di cui al comma 9, resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge. 11. Le preclusioni e le sospensioni di cui ai commi 9 e 10 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, a detti lavoratori e' comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.



Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso."

5. Dunque alla data del 21/9/2020 da GSA S.p.A. non poteva provvedere al licenziamento della ricorrente senza prima sincerarsi che sarebbe stata riassunta presso la subentrante.

6. Quanto poi ai doveri di CIVIS vi è da osservare che l'art. 14 della Convenzione prevede testualmente " Nel rispetto di quanto previsto dagli Accordi Nazionali di Categoria e dagli accordi comunitari, in caso di cambio di gestione, si stabilisce l'obbligo per la Ditta Aggiudicataria di assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante (cfr. - Parere Aut. vig. sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 13/3/2013 n. AG19/13 e 20/13). Rimane fermo che ciascuna Impresa è libera di formulare l'offerta secondo le proprie strategie organizzative, nel rispetto degli obblighi derivanti dalle norme applicabili e del CCNL", si tratta pertanto di un obbligo condizionato alle previsioni degli obblighi dei contratti collettivi e alla organizzazione d'impresa prevista dal subentrante, e dunque non discende

7. Appare assorbente nel caso in esame, alla luce della specifica disciplina emergenziale, il rilievo per cui la GSA doveva premunirsi di attivare effettivamente la procedura di passaggio dei lavoratori e non limitarsi all'invio della comunicazione datata 15/9/2020, con la conseguenza che trova applicazione il divieto di licenziamento imposto dalla normativa sopra richiamata, sicché il licenziamento intimato alla ricorrente va dichiarato nullo per contrarietà a norma imperativa.

8. A norma dell'art. 2 del d.lgs 23/2015 il Giudice con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità e l'inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative; in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto; il datore di lavoro è



condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

9. Deve dunque concludersi come in dispositivo anche in ordine alle spese di lite che seguono la soccombenza e vengono liquidate - come in dispositivo - avuto riguardo ai valori medi previsti dal DM 55/2014 per le controversie di lavoro, scaglione € 5200-26.000, ridotto del 30% ex art. 4, comma 1, penultimo e ultimo periodo, DM cit., tenuto conto del valore effettivo della controversia, che non è stata svolta attività istruttoria, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (medie) e della novità della questione (da assimilare ai contrasti giurisprudenziali).

10. Compensa le spese tra le restanti parti non potendo la lavoratrice agire diversamente se non nei confronti di tutti i possibili datori di lavoro.

P.Q.M.

Il giudice definitivamente pronunciando così provvede:

1) In accoglimento del ricorso, accertata la nullità del licenziamento intimato alla ricorrente in data 21/9/2020, ordina a GSA S.p.A. la immediata reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro;

2) condanna altresì GSA S.p.A. al risarcimento del danno subito dalla ricorrente per il licenziamento pari all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative risultanti da CUD o dichiarazioni dei redditi o buste paga; in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;

3) Condanna infine GSA S.p.A. per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;

4) Condanna GSA S.p.A. alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in € 2.810,50= per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, come per legge, oltre al contributo unificato di € 259,00, con distrazione in favore dei procuratori della ricorrente dichiaratisi anticipatari;

5) Compensa tra le altre parti le spese di lite.

Venezia, all'udienza del 04/11/2021

Il Giudice

Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara

